

### Verbale n. 10

Seduta del 22 marzo 2012

Il giorno giovedì 22 marzo 2012 alle ore 10.00 si è riunita presso la sede dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Territorio Ambiente Mobilità, convocata con nota Prot. n. 10585 del 15/03/2012.

Partecipano alla seduta i Commissari:

Cognome e nome	Qualifica	Gruppo	Voto	
ZOFFOLI Damiano	Presidente	Partito Democratico	5	<u>presente</u>
BERNARDINI Manes	Vicepresidente	Lega Nord Padania Emilia e Romagna	4	<u>presente</u>
MARANI Paola	Vicepresidente	Partito Democratico	4	<u>presente</u>
ALESSANDRINI Tiziano	Componente	Partito Democratico	2	<u>presente</u>
BARTOLINI Luca	Componente	PDL- Popolo Della Libertà	1	<u>assente</u>
BAZZONI Gianguido	Componente	PDL- Popolo Della Libertà	2	<u>presente</u>
BIGNAMI Galeazzo	Componente	PDL- Popolo Della Libertà	4	<u>assente</u>
CASADEI Thomas	Componente	Partito Democratico	2	<u>presente</u>
DONINI Monica	Componente	Federazione Della Sinistra	2	<u>presente</u>
FAVIA Giovanni	Componente	Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it	2	<u>presente</u>
FERRARI Gabriele	Componente	Partito Democratico	5	<u>presente</u>
FILIPPI Fabio	Componente	PDL- Popolo Della Libertà	4	<u>presente</u>
MANDINI Sandro	Componente	Italia Dei Valori	3	<u>presente</u>
MAZZOTTI Mario	Componente	Partito Democratico	2	<u>presente</u>
MEO Gabriella	Componente	Sinistra Ecologia e Libertà – Idee Verdi	2	<u>presente</u>
MORI Roberta	Componente	Partito Democratico	2	<u>presente</u>
NOE' Silvia	Componente	UDC- Unione Di Centro	1	<u>presente</u>
PARIANI Anna	Componente	Partito Democratico	2	<u>presente</u>
RIVA Matteo	Componente	Misto	1	<u>presente</u>

E' presente il consigliere Andrea DEFRANCESCHI.

E' altresì presente Gian Carlo MUZZARELLI (Assessore Attività produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde, edilizia, autorizzazione unica integrata).

Hanno partecipato ai lavori della Commissione: A. Di Stefano (Resp. Serv. Valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale); C. Govoni (Resp. Serv. Affari generali, giuridici e programmazione finanziaria - Ambiente e Difesa Suolo); A. Cataldi (Serv. Energia ed economia verde); J. Frenquellucci (Serv. Informazione e comunicazione istituzionale).

Presiede la seduta: Damiano Zoffoli

Assiste la Segretaria: Samuela Fiorini

Resocontista: Antonella Agostini

Il presidente **ZOFFOLI** dichiara aperta la seduta alle ore 10.25.

*Sono presenti i consiglieri: Alessandrini, Donini, Favia, Ferrari, Mandini, Marani, Mazzotti, Mori, Pariani e Zoffoli.*

*Esame abbinato degli oggetti:*

**2048** - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Riforma della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 recante disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" (delibera di Giunta n. 1688 del 21 11 11).

*TESTO BASE*

**2307** - Progetto di legge d'iniziativa del consigliere Favia: "Riforma della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale"" (09 02 12).

*Relatore consigliera Monica Donini.*

*Esame articolato*

Il presidente **ZOFFOLI** ricorda che oggi i lavori riprendono dall'esame dell'articolo 21 avendo a disposizione un documento di lavoro predisposto dalla segreteria della commissione che raccoglie tutti gli emendamenti presentati.

Si passa all'esame dell'art. 21 (Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato "Conferenza di servizi") sul quale insistono i seguenti emendamenti:

#### EMENDAMENTO N. 29 Favia M5S

*L'articolo 21 "Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato "Conferenza di servizi"" è così riformulato:*

*"Articolo 21*

*Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale n. 9 del 1999,  
rubricato "Conferenza di servizi"*

*1. L'articolo 18 della l. r. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente articolo:*

*"Articolo 18*

*Conferenza di servizi*

*1. Nell'ambito della procedura di VIA, l'autorità competente indice, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito degli elaborati nel BURERT, una conferenza di servizi per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto, di cui all'articolo 17, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Dell'indizione della conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla Regione da parte delle province e comuni rispettivamente competenti ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3.*

2. *La conferenza di servizi, in sede istruttoria, provvede all'esame del progetto e del SIA. Essa si svolge con le modalità stabilite dalle relative disposizioni della legge n. 241 del 1990, in quanto compatibili.*
3. *Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto ambientale sono svolte dall'ufficio competente che acquisisce e valuta tutta la documentazione e le osservazioni presentate. L'ufficio competente, entro il ventesimo giorno antecedente la conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi di cui al comma 6, predispone un rapporto sull'impatto ambientale del progetto e lo invia alle amministrazioni convocate. Il rapporto sull'impatto ambientale è, altresì, inviato al proponente, che può fornire le proprie controdeduzioni.*
4. *Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato ed indicare le specifiche modifiche e prescrizioni ritenute necessarie. Le determinazioni conclusive possono motivatamente discostarsi dai pareri non vincolanti espressi nell'ambito della conferenza di servizi.*
5. *In sede di conferenza di servizi è acquisito il parere sull'impatto ambientale del progetto da parte delle province e dei comuni interessati e degli enti di gestione di aree naturali protette interessati.*
6. *In ogni caso, i lavori della conferenza di servizi si concludono almeno 20 giorni prima della scadenza del termine per l'adozione del provvedimento di VIA.”.*
7. *Le sedute della conferenza di servizi sono pubbliche.”.*

#### EMENDAMENTO N. 50 Meo SEL-Verdi

*Al comma 1 dell'art. 21, nel comma 2 dell'art. 18 riscritto, dopo le parole “in sede istruttoria,” aggiungere le parole “è aperta al pubblico e”.*

Il consigliere **FAVIA** spiega che l'emendamento riguarda la pubblicità delle Conferenze dei Servizi, che sono momenti molto importanti per aumentare la conoscenza e la consapevolezza sull'opera. Ritiene sia un tema centrale da inserire nella normativa in esame e un passo avanti nella tutela dell'interesse pubblico.

*Entrano i consiglieri Bernardini e Riva.*

L'arch. **DI STEFANO** precisa che anche l'emendamento 50 Meo riguarda lo stesso argomento, ma che il problema della pubblicità delle riunioni della Conferenza di Servizi è più complicato di come è stato presentato dal consigliere Favia, nel senso che le regole del funzionamento della Conferenza di Servizi sono dettate dall'art. 14 e seguenti della legge 241 del 1990, che prevede che ogni amministrazione sia rappresentata da un unico delegato che può esprimere le decisioni dell'amministrazione di provenienza. Invita a riflettere sul fatto che questa configurazione punta a identificare l'amministrazione, non nell'organo

consigliare, ma nell'organo di governo – la Giunta - e le riunioni delle Giunte (comunali, provinciali o regionali) non sono pubbliche: sono verbalizzate, ma non aperte al pubblico e ogni amministrazione è rappresentata da un unico membro. Ritiene, quindi, di difficile attuazione pratica ed impossibile attuazione logica ricondurre la partecipazione di un Consiglio (comunale, provinciale o regionale) ad un unico rappresentante, in una riunione in cui si discute per istruire un progetto, essendo ciò possibile solo dopo che il Consiglio medesimo abbia espresso una decisione, non prima. Sottolinea, infatti, che la Conferenza di Servizi non è semplicemente un momento di decisione, ma anche di istruttoria e confronto nel merito. Nell'art. 20 già approvato, che modifica il 17, è espressamente previsto che quando sono in gioco competenze proprie delle Assemblee consiliari il giudizio della Conferenza dei Servizi è sospeso fino a quando l'organo consiliare non ha approvato quanto delineato dal rappresentante della Giunta preventivamente o salvo ratifica: mancando quest'ultima, il provvedimento è nullo. Evidenzia, inoltre, che il funzionamento della Conferenza dei Servizi è previsto da una norma nazionale e la Regione non ha facoltà di introdurre modifiche a una norma che è di competenza esclusiva dello Stato. Ricorda, infine, che la normativa nazionale richiamata – art. 14 e segg. L.241/90 – è stata modificata più volte nel corso degli anni e una delle modifiche, quella del 2005, ha espressamente previsto che alla Conferenza di Servizi partecipi il proponente del progetto senza diritto di voto, che prima non poteva partecipare. Questo è l'unico ampliamento previsto.

Il consigliere **FAVIA** afferma che la sua proposta è diversa: l'arch. Di Stefano ha parlato di "partecipazione" e le considerazioni vanno in questo senso, mentre l'emendamento parla di "pubblicità", che sono due concetti diversi. Viene chiesta non la partecipazione ai lavori, ma la pubblicità dei lavori, per cui si può pensare anche a forme diverse che non siano quelle della presenza fisica. Dice che non si vuole cambiare la legge 241/90, ma solo rendere trasparenti i lavori della Conferenza di Servizi.

*Entrano i consiglieri Casadei e Noè.*

La consigliera **MARANI** pensa che l'esigenza di far conoscere i lavori della Conferenza di Servizi sia ampiamente assolta dal fatto che tutta la discussione è verbalizzata e gli atti relativi sono facilmente accessibili a coloro che hanno un interesse a conoscerli. Crede che il tema della pubblicità e del rendere trasparente l'iter che porta alla soluzione dei lavori della Conferenza dei Servizi sia una possibilità già esistente oggi, senza bisogno di appesantire l'aspetto della partecipazione nell'ambito delle procedure.

*Entra il consigliere Filippi.*

L'arch. **DI STEFANO** aggiunge che, sulla base del D.lgs. 152/2006, tutti gli atti che concorrono alla procedura di VIA, compresa la decisione finale, sono resi pubblici e quindi accessibili sul sito web. Invita a riflettere sul fatto che alle riunioni di Giunta o di un Consiglio comunale non possa partecipare chi ha un

interesse diretto sull'argomento perché la sola presenza può influire sulla decisione assunta. In procedure come quelle di VIA è stato esteso al massimo il riconoscimento dell'interesse a intervenire nel procedimento da parte di tutti i cittadini, proprio perché serve a garantire il massimo di acquisizione di elementi informativi e di trasparenza della procedura, ma in caso di apertura al pubblico invita a valutare se i rappresentanti delle amministrazioni continuerebbero a godere di libertà di movimento e di decisione e se chiunque non fosse d'accordo con la decisione non possa assumere quell'elemento per impugnare dicendo che la decisione è stata influenzata. Ritiene, pertanto, che si possano aprire una serie di problematiche molto più vaste di quello che sembra. Si dice convinto che nella pubblica amministrazione l'unica cosa importante siano gli atti che vengono formalizzati e il percorso della decisione sia meno rilevante della decisione stessa. Afferma, infine, di considerare anche la partecipazione alla Conferenza di Servizi del proponente del progetto senza diritto di voto uno sbilanciamento e un vizio.

Il consigliere **FAVIA** premette che le valutazioni politiche si fanno con i politici non con i tecnici e che è importante la distinzione dei ruoli in questo senso. Non ritiene sufficienti le argomentazioni proposte per demolire la richiesta di pubblicità avanzata, perché pubblicità non vuole dire sempre presenza fisica, ma può svilupparsi anche attraverso altre forme. Si tratta di dare trasparenza diretta e fruibile alla Conferenza di Servizi. Afferma, obiettando alla collega Marani, di essere al corrente che molti cittadini non riescono ad avere accesso agli atti, che si tratta non di un ulteriore appesantimento, ma di una semplificazione per i cittadini stessi. Ritiene che si possa emendare nel senso di permettere una pubblicità alla Conferenza di Servizi, senza far entrare fisicamente le persone: è importante il principio.

La relatrice consiglia **DONINI** premesso di essere sensibile ai temi della partecipazione e della trasparenza trova, tuttavia, convincenti le argomentazioni e il quadro normativo rappresentato dall'architetto Di Stefano. Fa anche una riflessione politica: avendo molto a cuore il tema della partecipazione, vorrebbe non si facesse confusione e non si fosse in grado di fornire quella serie d'informazioni "certe e certificate" – che sono gli atti – che possono promuovere una partecipazione informata delle persone. Crede siano gli atti pubblici e le decisioni ufficiali che possono spingere i cittadini a esprimere un punto di vista e farsi parte attiva, non le discussioni o le modalità con le quali il rappresentante di un ente interviene nella Conferenza di Servizi. Prima dello svolgimento della Conferenza di Servizi la legge prevede una serie di strumenti di partecipazione (istruttorie pubbliche, osservazioni ecc.) che devono, in qualche modo, contribuire a formare la posizione dei diversi enti ivi rappresentati e ad ogni fase deve essere data pubblicità. E' convinta che non sia utile, per migliorare la qualità della partecipazione, rendere pubbliche le Conferenze di Servizi, anzi sia maggiore il rischio che s'ingenerino confusioni o valutazioni più sulla base del percepito, che sulla base di atti formali e quindi esprime un giudizio negativo sulle proposte emendative. Ritiene che qualunque tipo d'influenza esterna condizionante sia negativa e vada, comunque, evitata.

Il presidente **ZOFFOLI**, non essendoci altre richieste d'intervento, pone in votazione gli emendamenti 29 e 50.

*La Commissione respinge l'emendamento 29 con 27 voti contrari (PD, FDS, Misto), 10 favorevoli (M5S, UDC, LN) e 7 astenuti (IDV, PDL).*

*La Commissione respinge l'emendamento 50 con 34 voti contrari (PD, FDS, Misto, IDV, PDL), 2 favorevoli (M5S) e 5 astenuti (UDC, LN).*

Il presidente **ZOFFOLI** mette ai voti l'art. 21 della proposta di legge, nel testo base.

*La Commissione approva l'art. 21, con 30 voti a favore (PD, FDS, IDV, Misto), 7 astenuti (UDC, LN, M5S) e 4 contrari (PDL).*

*Entra il consigliere Bazzoni.*

Si prosegue con l'esame degli articoli 22 (Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato "Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali"), 23 (Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato "Partecipazione della Regione alla procedura di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349"), 24 (Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato "Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri") sui quali non insistono emendamenti.

Il presidente **ZOFFOLI**, non essendoci richieste d'intervento, mette ai voti gli articoli 22, 23, 24 della proposta di legge, nel testo base.

*La Commissione, con distinte votazioni d'identico risultato, approva gli artt. 22, 23, 24, con 30 voti a favore (PD, FDS, IDV, Misto), 12 astenuti (UDC, LN, M5S) e 6 contrari (PDL).*

Si passa all'esame dell'art. 25 (Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato "Monitoraggio") sul quale insistono i seguenti emendamenti:

#### EMENDAMENTO N. 30 Favia M5S

L'articolo 25 "Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato "Monitoraggio" è così riformulato:

*"Articolo 25*

*Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale n. 9 del 1999,  
rubricato "Monitoraggio"*

*1. L'articolo 22 della l. r. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente  
articolo:*

*"Articolo 22.*

## Monitoraggio

1. *Il provvedimento di VIA contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di monitoraggio degli impatti ambientali, volte ad assicurare il controllo di quelli significativi. Trova applicazione quanto disposto in materia dall'articolo 28 del d. lgs. n. 152 del 2006. A tal fine è predisposto all'interno del SIA una proposta di piano di monitoraggio, che prende in considerazione l'insieme degli indicatori fisici, per controllare gli impatti significativi derivanti dell'attuazione e gestione del progetto con lo scopo di individuare tempestivamente gli impatti negativi ed adottare le misure correttive opportune. La proposta di piano di monitoraggio individua le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.*
2. *Il proponente deve trasmettere all'autorità competente i risultati del monitoraggio di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), e all'articolo 17, comma 8, nonché informare l'autorità competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o intervento.*
3. *L'autorità competente esercita le funzioni di controllo e monitoraggio anche avvalendosi delle strutture dell'ARPA dell'Emilia-Romagna. Si può avvalere, inoltre, delle strutture dell'ARPA per l'eventuale gestione dei dati e delle misure di cui al comma 1 nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente ed il territorio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della l. r. n. 44 del 1995.”.*
4. *L'autorità competente rende pubblici sul proprio sito web i risultati dei monitoraggi, di cui al comma 2, nonché, le informazioni relative ad eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o intervento ed eventuali anomalie intervenute nel funzionamento dello stesso.”.*

### EMENDAMENTO N. 51 Meo SEL-Verdi

*Al comma 1 dell'art. 25, dopo il comma 2 dell'art. 22 riscritto, inserire un nuovo comma 2-bis che recita :*

*“2-bis. L'autorità competente rende pubblici sul proprio sito web i risultati dei monitoraggi di cui al comma 2, nonché le informazioni relative ad eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o intervento ed eventuali anomalie intervenute nel funzionamento.”*

Il consigliere **FAVIA** precisa che l'emendamento 30 e i successivi 31 e 32 sono collegati ad altri già presentati nella precedente seduta e legati al deposito degli atti sul web. Ritiene importante che tutti gli atti relativi alla VIA vengano messi on line, compreso il monitoraggio e le sanzioni.

Il presidente **ZOFFOLI**, in assenza della consigliera proponente, fa presente che anche l'emendamento 51 ha contenuto analogo.

L'arch. **DI STEFANO** spiega che le proposte emendative riproducono, in esteso e parafrasando, il contenuto del comma 2 dell'art. 28 del D.lgs. 152/2006.

*Entra la consigliera Meo.*

La relatrice consigliera **DONINI** ribadisce che il tema della pubblicità è già contenuto nella norma nazionale. La legge regionale, anziché mettere per esteso questa previsione fa riferimento al comma 2 dell'art. 28 del D.lgs. 152/2006. Fa presente che ci si è accorti che nel testo della Giunta c'è un errore materiale al comma 2, dove si cita come riferimento il comma 7 dell'art. 17, mentre, correttamente, va richiamato il comma 8, come riportato nell'emendamento Favia.

Il consigliere **FAVIA** afferma di non temere, su alcuni principi, di essere ridondante nelle leggi. Sostiene di non trovare, nei siti istituzionali degli enti, i dati relativi ai monitoraggi e chiede come sia possibile ottenere questo adempimento e che sia importante, per questo, ribadirlo nella legge regionale.

L'arch. **DI STEFANO** precisa che l'obbligo di rendere pubblici i monitoraggi è stato introdotto dal Decreto legislativo 128 del 2010 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed esiste solo per le procedure che si sono concluse negli ultimi mesi. Invita a tenere conto che molte norme di monitoraggio, soprattutto per gli impianti industriali, si trovano sulle autorizzazioni integrate ambientali che vengono rilasciate, perché normalmente l'autorizzazione integrata ambientale obbliga a fare un piano di monitoraggio.

Il consigliere **FAVIA** ritira l'emendamento 30.

Anche la consigliera **MEO** ritira l'emendamento 51.

*Entra il consigliere Defranceschi.*

Il presidente **ZOFFOLI** mette ai voti l'art. 25 della proposta di legge, nel testo base.

*La Commissione approva l'art. 25, con 32 voti a favore (PD, FDS, IDV, Misto), 7 astenuti (UDC, LN, M5S) e 6 contrari (PDL).*

Si passa all'esame dell'art. 26 (Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato "Controllo sostitutivo"), sul quale non insistono emendamenti.

Il presidente **ZOFFOLI**, non essendoci richieste d'intervento, mette ai voti l'art. 26 della proposta di legge, nel testo base.

La Commissione approva l'art. 26 con 32 voti a favore (PD, FDS, IDV, Misto), 7 astenuti (UDC, LN, M5S) e 6 contrari (PDL).

Si passa all'esame dell'art. 27 (Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato "Vigilanza e sanzioni"), sul quale insiste il seguente emendamento:

#### EMENDAMENTO N. 31 Favia M5S

L'articolo 27 "Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale n. 9 del 1999, Rubricato "Vigilanza e sanzioni"" è così riformulato:

##### *"Articolo 27*

*Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale n. 9 del 1999,  
Rubricato "Vigilanza e sanzioni"*

1. L'articolo 24 della l. r. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente articolo:

##### *"Articolo 24*

##### *Vigilanza e sanzioni*

*1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo delle amministrazioni interessate, l'autorità competente vigila sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonché delle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA di cui all'articolo 17, comma 8, ovvero nell'atto conclusivo della procedura di verifica (screening) di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b). I risultati di questa attività sono resi pubblici secondo le modalità del comma 4, dell'art. 22.*

*2. Trova applicazione quanto disposto dall'articolo 29 del d. lgs. n. 152 del 2006, rubricato "Controlli e sanzioni."."*

Il consigliere **FAVIA**, avendo già illustrato precedentemente, chiede se anche per questo caso valga il richiamo al D.lgs. 152/2006.

L'arch. **DI STEFANO** risponde che il D.lgs. 152/2006 non prevede la pubblicità di questi meccanismi.

*Esce il consigliere Bernardini.*

La relatrice consigliera **DONINI** interviene per dire che in questo caso l'esplicitazione della necessità di pubblicizzare può essere accettata.

L'arch. **DI STEFANO** suggerisce che occorre modificare l'emendamento cambiando il rinvio.

Il presidente **ZOFFOLI** sospende qualche minuto la seduta per dare modo al consigliere Favia di trovare una nuova formulazione. Fa, poi, distribuire copia del sub emendamento n. 57 che riformula l'emendamento n. 31.

#### SUB EMENDAMENTO N. 57 Favia M5S

Alla fine del comma 1, sostituire il periodo con: “I risultati di questa attività sono resi pubblici secondo le modalità dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.”.

*Escono i consiglieri Bazzoni e Filippi.*

La relatrice consigliera **DONINI** esprime parere favorevole.

Il presidente **ZOFFOLI**, non essendoci richieste d’intervento, pone in votazione il sub emendamento 57.

*La Commissione approva il **sub emendamento 57** con 35 voti a favore (PD, M5S, SEL, FDS, IDV, Misto, UDC), nessun astenuto e contrario.*

Il presidente **ZOFFOLI** mette ai voti l’art. 27 della proposta di legge, come emendato.

*La Commissione approva l’**art. 27**, come emendato, con 34 voti a favore (PD, M5S, SEL, FDS, IDV, Misto ), 1 astenuto (UDC) nessun astenuto e contrario, nel seguente testo:*

“Art. 27  
*Sostituzione dell’articolo 24 (Vigilanza e sanzioni)  
della legge regionale n. 9 del 1999*”

1. L’articolo 24 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:

“*Articolo 24  
Vigilanza e sanzioni*”

1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo delle amministrazioni interessate, l’autorità competente vigila sull’applicazione delle disposizioni della presente legge nonché delle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA di cui all’articolo 17, comma 8, ovvero nell’atto conclusivo della procedura di verifica (screening) di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b). I risultati di questa attività sono resi pubblici secondo le modalità dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Trova applicazione quanto disposto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006.”.

Si passa all’esame dell’art. 28 (Modifiche all’articolo 25 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Informazione e sistema informativo”) sul quale insiste il seguente emendamento:

EMENDAMENTO N. 32 Favia M5S

L'articolo 28 "Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato "Informazione e sistema informativo" è così riformulato:

*"Articolo 28*

*Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 9 del 1999,  
rubricato "Informazione e sistema informativo*

1. Il comma 2 dell'articolo 25 della l. r. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:

*"2. La Regione organizza la raccolta e l'elaborazione dei dati e predispone una raccolta di studi e ricerche su metodologie e modelli in materia di impatto ambientale nonché un archivio in cui sono raccolti i S.I.A. e le valutazioni di impatto ambientale (V.I.A.) con la relativa documentazione, tale archivio è reso disponibile alla consultazione in una apposita sezione del proprio sito web."*

2. Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. n. 9 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) le parole "Bollettino Ufficiale della Regione" sono sostituite dalle parole "BURERT";*

*b) le parole "comma 3 dell'art. 16" sono sostituite dalle parole "comma 4 dell'articolo 16".*

La relatrice consigliera **DONINI** esprime parere favorevole. Critica, però, la scelta della sostituzione dell'intero articolo per modificare solo un punto.

Il presidente **ZOFFOLI**, non essendoci richieste d'intervento, pone in votazione l'emendamento 32 che sostituisce l'art. 28 della proposta di legge.

*La Commissione approva l'emendamento 32 e conseguentemente l'art. 28 nella nuova formulazione con 35 voti a favore (PD, M5S, SEL, FDS, IDV, Misto, UDC), nessun astenuto e contrario.*

*Rientra il consigliere Filippi.*

Si passa all'esame dell'art. 29 (Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato "Relazione sull'attuazione delle procedure in materia di impatto ambientale"), sul quale insiste il seguente emendamento:

**EMENDAMENTO N. 43 GIUNTA-RELATRICE**

L'articolo 26 della legge regionale n. 9 del 1999, come sostituito dall'art. 29 del progetto di legge è sostituito dal seguente:

*"Articolo 26*

*Clausola valutativa*

*1. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale, anche avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 25, presenta*

*alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:*

- a) cambiamenti introdotti nell'azione amministrativa ed eventuali criticità riscontrate;*
- b) effetti in termini di semplificazione delle procedure di VIA per la pubblica amministrazione ed i soggetti proponenti;*
- c) grado di partecipazione di amministrazioni pubbliche e di altri soggetti pubblici e privati interessati ai procedimenti, ed effetti prodotti.*

*2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.*

*3. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta regionali si raccordano per la migliore valutazione della presente legge."*

La relatrice consigliera **DONINI** riferisce che l'emendamento, sostitutivo dell'art. 29 del progetto di legge, deriva dal parere espresso, sulla clausola valutativa, nella Commissione VI.

Il presidente **ZOFFOLI**, non essendoci richieste d'intervento, pone in votazione l'emendamento 43 che sostituisce l'art. 29 della proposta di legge.

*La Commissione approva l'emendamento 43 e conseguentemente l'art. 29 nella nuova formulazione con 33 voti a favore (PD, SEL, FDS, IDV, Misto, UDC), 6 astenuti (PDL, M5S) e nessun contrario.*

Si passa all'esame dell'art. 30 (Sostituzione dell'articolo 28 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato "Spese istruttorie"), sul quale insiste il seguente emendamento:

#### EMENDAMENTO N. 8 GIUNTA-RELATRICE

*Al comma 1 dell'art. 28 della L.R. n. 9/1999, come sostituito dall'art. 30 del progetto di legge, dopo le parole "all'articolo 8." è aggiunto il periodo seguente:*

*"Dalle spese istruttorie determinate ai sensi del primo periodo del presente comma per la procedura di VIA sono detratte quelle eventualmente corrisposte per lo svolgimento della procedura di verifica (screening)."*

La relatrice consigliera **DONINI** spiega che specifica meglio il tema delle spese istruttorie relative alla VIA.

Il presidente **ZOFFOLI**, non essendoci richieste d'intervento, pone in votazione l'emendamento 8.

*La Commissione approva l'emendamento 8 con 32 voti a favore (PD, SEL, FDS, IDV, Misto), 7 astenuti (PDL, M5S, UDC) e nessun contrario.*

Il presidente **ZOFFOLI** mette ai voti l'art. 30 della proposta di legge, come emendato.

La Commissione approva l'**art. 30**, come emendato, con 32 voti a favore (PD, SEL, FDS, IDV, Misto), 7 astenuti (PDL, M5S, UDC) e nessun contrario, nel seguente testo:

“Art. 30  
Sostituzione dell'articolo 28 (Spese istruttorie)  
della legge regionale n. 9 del 1999

1. L'articolo 28 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:

“Articolo 28  
Spese istruttorie

1. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del proponente e sono determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura comunque non superiore a 0,05 per cento, con un minimo di 500 euro per le procedure di verifica (screening) e di 1.000 euro per le procedure di VIA, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale nelle direttive di cui all'articolo 8. Dalle spese istruttorie per la procedura di VIA sono detratte quelle eventualmente corrisposte per lo svolgimento della procedura di verifica (screening). L'autorità competente verifica il rispetto dei suddetti criteri nel corso della verifica di completezza di cui agli articoli 9, comma 2, e 13, comma 4. Le risorse derivanti dal versamento per le spese istruttorie concorrono alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti relativamente ai procedimenti di cui alla presente legge.

2. Per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, o la certificazione ambientale secondo le norme ISO 14001, le spese istruttorie sono ridotte del 50 per cento.

3. A seguito della presentazione della richiesta di cui all'articolo 4 bis, comma 2, l'autorità competente può stabilire di esentare il proponente dal pagamento delle spese istruttorie e di contribuire alle spese di redazione del SIA fino ad un massimo complessivo del 50 per cento, qualora sussista un interesse pubblico all'attivazione della procedura di verifica (screening) ovvero della procedura di VIA, in relazione agli impatti ambientali attesi per la tipologia dimensionale e la localizzazione dei progetti ovvero per la vulnerabilità dei siti interessati.

4. Qualora si verificano ritardi nella procedura di verifica (screening) di cui all'articolo 10 o nella procedura di VIA di cui all'articolo 16, le spese istruttorie sono restituite, entro sessanta giorni dal provvedimento affetto da ritardo, alle seguenti condizioni e modalità:

- a) su richiesta del proponente;
- b) nella misura del 10 per cento per ogni mese di ritardo della conclusione della procedura;
- c) al netto delle interruzioni o sospensioni del procedimento;
- d) se il ritardo è imputabile a fatto dell'autorità competente.

5. Per i progetti che in base alla legislazione vigente risultano sottoposti alla corresponsione di una pluralità di oneri istruttori, ognuno di tali oneri è ridotto del 10 per cento.

6. L'esito negativo della procedura di verifica (screening) o della procedura di VIA, ovvero la rinuncia del proponente al proseguimento delle procedure, non danno diritto al rimborso delle somme originariamente versate.””.

Si passa all'esame dell'art. 31 (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato "Disposizioni abrogative ed interpretative"), sul quale non insistono emendamenti.

Il presidente **ZOFFOLI**, non essendoci richieste d'intervento, mette ai voti l'art. 31 della proposta di legge, nel testo base.

*La Commissione approva l'art. 31, con 32 voti a favore (PD, SEL, FDS, IDV, Misto), 7 astenuti (PDL, M5S, UDC) e nessun contrario.*

Si passa all'esame dell'art. 32 (Sostituzione dell'articolo 31 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato "Modifiche degli Allegati"), sul quale insiste il seguente emendamento:

#### EMENDAMENTO N. 34 Favia M5S

L'articolo 32 Sostituzione dell'articolo 31 della legge regionale n. 9 del 1999, Rubricato "Modifiche degli Allegati" è così riformulato:

##### *"Articolo 32*

*Sostituzione dell'articolo 31 della legge regionale n. 9 del 1999,  
Rubricato "Modifiche degli Allegati"*

*1. L'articolo 31 della l. r. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente articolo:*

*"Articolo 31  
Modifiche degli Allegati"*

1. *La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, atti integrativi rispetto agli Allegati A.1, A.2, B.1, B.2, C e D, al fine di dare attuazione a normative comunitarie o nazionali.*
2. *L'Assemblea legislativa regionale, tenuto conto della relazione di cui all'articolo 26 e sulla base degli elementi indicati nell'Allegato D, può stabilire, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del d. lgs. n. 152 del 2006, con propria deliberazione:*
  - a) *un eventuale incremento, nella misura massima del 30%, od un eventuale decremento delle soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1 e B.2 ;*
  - b) *l'esclusione dalle procedure disciplinate dalla presente legge dei progetti di impianti, opere o interventi degli Allegati B.1 e B.2 che non ricadono in aree naturali protette ovvero all'interno di aree SIC o ZPS in base alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.*
3. *Le deliberazioni di cui al presente articolo sono pubblicate nel BURERT.'''.*

Il consigliere **FAVIA** presenta sia l'emendamento 34 che il 35 ricordando che la discussione è stata fatta nella seduta precedente ed era inerente il tema delle Province.

Anche la relatrice consigliera **DONINI** rimanda al dibattito già svolto.

Il consigliere **FAVIA** tiene, comunque, ad evidenziare l'intervento dell'assessore della Provincia di Ravenna in udienza conoscitiva, del quale dà parziale lettura, per chiedere conto del trasferimento delle funzioni e dei costi.

La relatrice consigliera **DONINI** ricorda che si tratta di una materia di competenza esclusiva dello Stato e di conseguenza, a differenza di altre materie sulle quali si può intervenire con maggiore autonomia, bisogna attendere i contenuti attuativi del c.d. Decreto Monti. Nel frattempo, occorre mantenere in capo ai soggetti che autorizzano, la responsabilità del procedimento. Sul tema del trasferimento dei costi ricorda che le spese istruttorie rimangono agli enti che formalmente svolgono l'istruttoria. E' stata inserita una norma transitoria che chiarisce questo aspetto e che su queste specifiche competenze e sulle modalità future di gestione di queste procedure si è in attesa del provvedimento nazionale.

Il presidente **ZOFFOLI**, non essendoci altre richieste d'intervento, pone in votazione l'emendamento 34.

*Rientra il consigliere Bernardini.*

*La Commissione respinge l'emendamento 34 con 29 voti contrari (PD, SEL, FDS, Misto), 6 favorevoli (M5S, PDL) e 8 astenuti (IDV, UDC, LN).*

Il presidente **ZOFFOLI**, non essendoci richieste d'intervento, mette ai voti l'art. 32 della proposta di legge, nel testo base.

La Commissione approva l'**art. 32**, con 32 voti a favore (PD, SEL, FDS, IDV, Misto), 7 astenuti (LN, M5S, UDC) e 4 contrari (PDL).

Si passa all'esame dell'art. 33 (Sostituzione degli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C e D della legge regionale n. 9 del 1999), sul quale insiste il seguente emendamento:

#### EMENDAMENTO N. 35 FAVIA M5S

L'articolo 33 Sostituzione degli Allegati A.1, A.2, A.3 B.1, B.2, B.3 C e D della legge regionale n. 9 del 1999 è così riformulato:

##### *“Articolo 33*

*Sostituzione degli Allegati A.1, A.2, A.3 B.1, B.2, B.3 C e D della legge regionale n. 9 del 1999*

- 1. Gli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 della l. r. n. 9 del 1999 sono sostituiti dagli Allegati A.1, A.2, B.1, e B.2 alla presente legge.*
- 2. Gli allegati C e D della l. r. n. 9 del 1999 sono sostituiti dagli allegati C e D alla presente legge.”*

Il presidente **ZOFFOLI**, non essendoci altre richieste d'intervento, pone in votazione l'emendamento 35.

La Commissione respinge l'**emendamento 35** con 29 voti contrari (PD, SEL, FDS, Misto), 6 favorevoli (M5S, PDL) e 8 astenuti (IDV, UDC, LN).

Il presidente **ZOFFOLI**, non essendoci richieste d'intervento, mette ai voti l'art. 33 della proposta di legge, nel testo base.

La Commissione approva l'**art. 33**, con 32 voti a favore (PD, SEL, FDS, IDV, Misto), 7 astenuti (LN, M5S, UDC) e 4 contrari (PDL).

Si passa all'esame dell'art. 34 (Norme transitorie), sul quale insiste il seguente emendamento:

#### EMENDAMENTO N. 9 GIUNTA-RELATRICE

Dopo il comma 3 dell'art. 34 è aggiunto il seguente:

*“3 bis. Le disposizioni della presente legge per quanto riguarda le competenze delle Province trovano applicazione sino all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 14 a 19 dell'articolo 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”*

Il presidente **ZOFFOLI**, non essendoci richieste d'intervento, pone in votazione l'emendamento 9.

La Commissione approva l'**emendamento 9** con 32 voti a favore (PD, SEL, FDS, IDV, Misto), 11 astenuti (PDL, M5S, UDC, LN) e nessun contrario.

Il presidente **ZOFFOLI** mette ai voti l'art. 34 della proposta di legge, come emendato.

La Commissione approva l'**art. 34**, con 32 voti a favore (PD, SEL, FDS, IDV, Misto), 7 astenuti (LN, M5S, UDC) e 4 contrari (PDL).

"Art. 34  
Norme transitorie

1. Le procedure di verifica (screening) e le procedure di VIA la cui domanda sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento della presentazione della domanda.

2. Il termine di cui all'articolo 17, comma 10, della legge regionale n. 9 del 1999, nel testo introdotto dalla presente legge, si applica ai procedimenti la cui domanda sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale).

3. Nelle more dell'emanazione di nuove direttive ai sensi dell'articolo 8, restano ferme le direttive emanate dalla Regione ai sensi delle previgenti normative, con deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2002, n. 1238 (Approvazione 'direttiva generale sull'attuazione l.r. n. 9/99 'disciplina procedura valutazione impatto ambientale' e delle 'linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SIA per la procedura di VIA' (art. 8 l.r. n. 9/99)), per le parti non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

4. Le disposizioni della presente legge per quanto riguarda le competenze delle Province trovano applicazione sino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 14, 15, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.".

Si passa poi all'esame dell'emendamento successivo che aggiunge un nuovo titolo.

**EMENDAMENTO N. 12 GIUNTA-RELATRICE**

Dopo il TITOLO I è aggiunto il seguente titolo: "*Titolo II - Disposizioni In materia ambientale*".

Il presidente **ZOFFOLI**, non essendoci richieste d'intervento, pone in votazione l'emendamento 12.

La Commissione approva l'**emendamento 12** con 32 voti a favore (PD, SEL, FDS, IDV, Misto), 11 astenuti (PDL, M5S, UDC, LN) e nessun contrario.

Si passa poi all'esame dell'emendamento successivo che aggiunge l'articolo 34 bis.

#### EMENDAMENTO N. 13 GIUNTA-RELATRICE

Dopo l'art. 34 è aggiunto il seguente articolo:

##### *"Art.34 bis*

*Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volt, delega di funzioni amministrative)*

1. La lett. b) del comma 2, dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 è sostituita dalla seguente:

*"b) con tensione nominale massima fino a 20.000 volt e con lunghezza non superiore a 500 metri. Eventuali modificazioni della tensione nominale massima sono definiti con atto della Giunta regionale, in misura comunque non superiore a 30.000 volt".*

2. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 prima del punto è aggiunto il seguente periodo:

*"Si prescinde dall'acquisizione del parere preventivo di ARPA per le linee in Media Tensione in cavo cordato ad elica, sotterranee o aeree su pali, le cui caratteristiche sono definite con direttiva della Regione."".*

*Esce il consigliere Bernardini.*

L'arch. **DI STEFANO** spiega che è una delle conseguenze della inglobamento in Emilia-Romagna dei sette Comuni della Val Marecchia. L'articolo proposto consente di usufruire del regime semplificato per evitare ripercussioni negative sui Comuni provenienti dalle Marche che hanno le linee elettriche a 20 mila volt invece che a 15 mila come in Emilia-Romagna. Si prevede, inoltre, modificando la L.R. 10 del 1993 che non sia necessario il parere preventivo di ARPA per le linee elettriche in cavo cordato. Al riguardo precisa che le linee elettriche sono nude o in cavo, in quest'ultimo caso il campo elettromagnetico generato è molto più basso.

Il consigliere **FAVIA** chiede all'arch. Di Stefano di approfondire la parte sui campi elettromagnetici.

L'arch. **DI STEFANO** spiega che la legge 10 del 1993 prevede che per le linee elettriche da autorizzare debba essere presentato un parere dell'ARPA come uno dei documenti necessari per avere l'autorizzazione che valuti i campi elettromagnetici generati da quella nuova linea elettrica. Con l'emendamento si riduce il parere solo ai cavi che producono campi elettromagnetici significativi. Le

linee sotterranee hanno molti minori campi elettromagnetici, non solo perché hanno un tetto di terra sopra, ma soprattutto perché per poter trasmettere linea elettrica sono inguainate in un tubo di gomma, plastica ecc. che riduce i campi elettromagnetici ad un decimo rispetto a quelli che sarebbero generati da un cavo nudo. Il meccanismo del cavo cordato serve a ridurre ulteriormente il campo elettromagnetico generato perché le tensioni dei cavi sono messe in modo tale che i fattori negativi ed i fattori positivi si bilancino e arrivino ad una riduzione significativa. Si tratta di un meccanismo di semplificazione in quanto l'esperienza maturata consente di poter dire che ci sono da attendersi casi di campi elettromagnetici significativi. E' inutile chiedere il parere perché i livelli sono sempre abbondantemente al di sotto dell'ambito per il quale è necessario fare la valutazione.

Il consigliere **FAVIA** afferma che nel testo sembra si parli sostanzialmente del cavo cordato ed essendo la competenza ministeriale chiede se la Regione possa fare questo tipo di intervento.

L'assessore **MUZZARELLI** afferma che il problema più generale, al di là dei tecnicismi, consiste nel fatto che i sette comuni della Val Marecchia avevano precedentemente, nella regione Marche, una disposizione legislativa diversa da quella dell'Emilia-Romagna, per cui ora per non discriminarli, ma per assicurare ai cittadini di quei Comuni di poter avere il parere della regione per gli allacciamenti come gli emiliano-romagnoli è necessario trovare una soluzione attraverso la modifica della legge regionale che prevedeva 15 mila volt e non 20 mila.

Il presidente **ZOFFOLI**, non essendoci richieste d'intervento, pone in votazione l'emendamento 13.

*La Commissione approva l'emendamento 13 e conseguentemente l'art. 34 bis con 37 voti a favore (PD, SEL, FDS, IDV, Misto, PDL, UDC), 2 astenuti (M5S) e nessun contrario.*

Si passa poi all'esame dell'emendamento successivo che aggiunge l'articolo 34 ter.

#### EMENDAMENTO N. 14 GIUNTA-RELATRICE

Dopo l'art. 34 bis è aggiunto il seguente articolo:

##### *"Art. 34 ter*

*Modificazioni all'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volt, delega di funzioni amministrative).*

- 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti*

*elettrici fino a 150 mila volt, delega di funzioni amministrative), è aggiunto il seguente comma :*

*“2 bis. Tale valutazione preventiva di ARPA non è dovuta per le linee in Media Tensione in cavo cordato ad elica, sotterranee o aeree su pali, definite ai sensi dell’art. 2, comma 5.””.*

Il presidente **ZOFFOLI** precisa che il tema è sempre lo stesso e mette in votazione l’emendamento 14.

*La Commissione approva l’emendamento 14 e conseguentemente l’art. 34 ter con 36 voti a favore (PD, SEL, FDS, IDV, Misto, PDL), 3 astenuti (M5S, UDC) e nessun contrario.*

Si passa poi all’esame dell’emendamento successivo che aggiunge l’articolo 34 quater.

#### EMENDAMENTO N. 44 GIUNTA-RELATRICE

Dopo l’art. 34 ter è aggiunto il seguente articolo:

##### *“Art. 34 quater*

*Competenza all’emissione delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico*

*1. Al fine di conseguire una gestione più omogenea ed efficace dei procedimenti di concessione relativi al demanio idrico, con deliberazione di Giunta sono individuati, in base alle tipologie d’uso, alle soglie dimensionali o alle criticità presentate, quelli da attribuire alla competenza della struttura centrale di settore.”.*

L’arch. **DI STEFANO** spiega che, modificando una disposizione precedente quella del regolamento regionale n. 41 del 2001, rende possibile distribuire in modo diverso le competenze per il demanio idrico e le concessioni di acqua, in modo tale da assicurare un’omogeneità di trattamento nelle varie regioni. Adesso le competenze sono distribuite nei Servizi tecnici di bacino e soprattutto sulle grandi derivazioni di acqua ci sono alcune disparità di trattamento in diverse sedi che si vuole tentare di evitare.

Non essendoci richieste di intervento, il presidente **ZOFFOLI** mette in votazione l’emendamento 44.

*La Commissione approva l’emendamento 44 e conseguentemente l’art. 34 quater con 36 voti a favore (PD, SEL, FDS, IDV, Misto, PDL), 3 astenuti (M5S, UDC) e nessun contrario.*

Si passa poi all’esame degli emendamenti successivi che aggiungono gli articoli 34 quinquies e 34 sexies che sostituiscono gli artt. 99 e 100 della L.R. 3/99.

#### EMENDAMENTO N. 55 GIUNTA-RELATRICE

Dopo l'art. 34 quater è aggiunto il seguente articolo:

*“Art. 34 quinquies*

*Modificazioni all'articolo 99 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).*

*1. L'articolo 99 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dai seguenti:*

*“Art. 99*

*Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile*

*1.La Regione si dota, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, del Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 34, commi 4 e 5, del Decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Piano regionale, in attuazione degli obiettivi definiti dalla “Strategia nazionale di sviluppo sostenibile”, indica gli obiettivi, la strumentazione, le priorità, le azioni, specificando il contributo della Regione e delle amministrazioni locali alla realizzazione degli obiettivi nazionali .*

*2.Gli strumenti per lo sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali strategiche. Detti strumenti, definiti coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, assicurano che la crescita economica comporta la riduzione dell'impatto sull'ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell'occupazione.*

*3. Il Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile coordina i piani in materia di aria, acqua, suolo, biodiversità, clima, rifiuti, definisce gli obiettivi strategici da raggiungere in sintonia con la pianificazione territoriale generale e settoriale, in uno scenario complessivo di politiche integrate per la sostenibilità.*

*4.Il Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile è approvato dall'Assemblea legislativa regionale su proposta della Giunta.*

*5.Il Piano è aggiornato, di norma, ogni 5 anni sulla base anche degli esiti del monitoraggio.*

*6.Il Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile è attuato tramite i Piani e gli strumenti di settore nonché il Programma regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 99 bis.*

Art. 99 bis  
*Programma regionale per la tutela dell'ambiente*

1. *Al fine di attuare gli obiettivi e gli indirizzi del Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la Giunta regionale, sentite le amministrazioni locali per la programmazione a favore delle stesse, definisce il Programma regionale per la tutela dell'ambiente.*

2. *Il Programma concerne, in particolare, le azioni in materia di tutela e risanamento delle acque e dell'aria, di gestione dei rifiuti, di bonifica dei suoli inquinati, di valorizzazione della biodiversità, di prevenzione degli inquinamenti fisici, di riduzione dei gas climalteranti e per lo sviluppo sostenibile.*

3. *Il Programma regionale per la tutela dell'ambiente è approvato dalla Giunta regionale. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle singole componenti ambientali determina, in particolare:*  
a) *le priorità delle azioni ambientali anche con riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;*  
b) *le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale fine.*

4. *Il Programma regionale per la tutela dell'ambiente può essere aggiornato con le medesime modalità previste per l'approvazione.*

5. *Il programma è attuato:*  
a) *mediante concessione ad Enti locali di contributi in conto capitale sino al settantacinque per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di impianti ed opere;*  
b) *mediante bandi, di norma regionali, ovvero programmazione negoziata per la concessione a soggetti privati di contributi in conto capitale o attualizzati in conto interesse, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per la realizzazione di impianti e opere collegate alle finalità del programma;*  
c) *mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti pubblici e privati di contributi, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per l'introduzione di azioni e sistemi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.*

6. *Per la predisposizione del Programma la Giunta regionale attiva gli studi e le ricerche necessarie anche ai fini dell'attività di pianificazione."".*

**EMENDAMENTO N. 56 GIUNTA-RELATRICE**

Dopo l'art. 34 quinquies è aggiunto il seguente articolo:

*“Art. 34sexies*

*Modificazioni all’articolo 100 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).*

*1. L’articolo 100 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:*

*“Art. 100*

*Gestione degli interventi del Programma regionale per la tutela dell'ambiente*

*1. Le Province provvedono alla gestione dei finanziamenti relativi agli interventi contenuti nei Programmi vigenti e in quelli approvati ai sensi dell’art. 99 bis sino alla data di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 14 a 19 dell’articolo 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.*

*2. Per gli interventi la cui realizzazione è coordinata dalle Province, la Regione trasferisce alle stesse le risorse finanziarie stanziare a tale scopo nel bilancio annuale e poliennale secondo le modalità stabilite con l’atto di programmazione.*

*3. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificate le modalità di gestione, monitoraggio e rendicontazione finale degli interventi oggetto di finanziamento.””.*

*Rientra il consigliere Bernardini.*

L’arch. **DI STEFANO** spiega che vengono riscritti gli articoli 99 e 100 della legge regionale 3 del 1999 che riguardano il programma di tutela ambientale che la Giunta fa ogni tre anni. La prassi, negli ultimi dodici anni di predisposizione del Piano, ha portato ad implementarne i contenuti assumendo, in particolare nella parte iniziale, gli obiettivi strategici che l’Unione Europea pone per l’azione ambientale di tutti gli stati membri e poi una seconda parte che è di destinazione delle scarse risorse per tentare di conseguire, almeno in parte, gli obiettivi annunciati.

La formulazione degli articoli 99 e 100 è stata di fatto superata, con qualche difficoltà operativa nella prassi, fin dal primo Piano del 2001 e qui si tenta di “mettere in fila le cose” in modo tale che ci sia un piano generale che dà gli obiettivi con una proiezione temporale abbastanza vasta ed in più stretto rapporto con gli obiettivi e le azioni strategiche determinate dall’Unione Europea che entro la fine di quest’anno presenterà ed approverà il nuovo Piano per lo sviluppo sostenibile, il settimo, ed un secondo livello degli interventi utilizzando le risorse a disposizione della Regione per questo tipo di interventi.

Il consigliere **FAVIA** chiede come viene modificata l'attuale legislazione sul Piano ambientale. Ritiene che la legge di revisione della VIA non sia la sede più opportuna per introdurre modifiche anche alla legge regionale 3 del 1999. Non riesce a capire bene il senso di questo inserimento, anzi vorrebbe che il tema fosse approfondito meglio.

La relatrice consigliera **DONINI** risponde che spesso vengono utilizzate leggi per cogliere l'occasione - e quindi con un iter più rapido - per intervenire su norme di contenuto simile o di richiamo. Qui lo si fa inserendo un titolo aggiuntivo alla legge e cambiando il nome della legge stessa. Così come si è fatto approvando gli emendamenti per dare una soluzione al problema della Valmarecchia, lo si fa anche modificando questa legge che tra le tante cose - è una legge articolata - stabilisce le modalità con le quali l'Assemblea legislative e la Regione Emilia-Romagna si devono dotare ogni tre anni del Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile. Ricorda che quando ci fu la discussione sull'ultimo Piano, portato in Aula qualche mese fa, molti dei rilievi fatti sul modo di procedere, erano proprio legati alla natura stessa dell'atto. Un Piano per l'azione ambientale e lo sviluppo sostenibile non può essere verificabile ed in qualche maniera attuabile con scadenze triennali, occorre acquisire la capacità di pianificare in prospettiva, avendo la possibilità di dotarsi di strumenti che permettano di vedere a medio-lungo termine e quindi di definire una scala di obiettivi da perseguire, così come viene dalle indicazioni europee. Normalmente la Regione ha dei piani strategici che hanno valenza decennale e all'interno di questi piani strategici ci sono, con scadenze di solito triennali, piani attuativi (ad esempio il Piano energetico regionale). Anche rispetto all'ambiente, il tema delle azioni ambientali per lo sviluppo sostenibile si vorrebbe elevarlo a quel rango per cui la scelta che si vuole fare non è una scelta di disimpegno rispetto al tema della tutela ambientale, al contrario è un tentativo di elevare il rango di quel livello di pianificazione.

Il consigliere **FAVIA** ribatte che preferirebbe non trovarsi questi emendamenti al termine di un progetto che riguarda il procedimento della VIA. Crede che il tema sia importante e vorrebbe che fosse dedicata una seduta di commissione al Piano di azione ambientale e alle sue criticità: non condivide questa modalità.

L'assessore **MUZZARELLI** afferma che gli emendamenti proposti non vanno ad incidere su nessuna strategia se non rafforzare alcune politiche per l'ambiente, integrando le politiche del PTR. Ritiene che l'assessorato competente, che ha lavorato per chiedere queste integrazioni, lo abbia fatto perché ovviamente è un provvedimento che è collegato ai temi di valorizzazione e di verifica di carattere ambientale. Qui non si va ad inficiare una strategia, ma si va a rafforzarla e casomai ci potrà essere qualcuno che si agiterà per il motivo opposto, perché si va ad allargare la dinamica di riconoscimento del valore ambientale nello sviluppo della Regione. Si propone quindi di utilizzare questa opportunità per fare un'integrazione strategica per fare un passo in avanti. Poi quando sarà il momento, la commissione competente discuterà del Piano e verificherà la

strategia complessiva, mettendo un peso aggiuntivo alle dinamiche ambientali che sono riconosciute come un elemento strategico di sviluppo della Regione.

Il consigliere **FAVIA** ribadisce che il tema non riguarda il merito degli emendamenti ma sulle procedure. Non condivide il cambio di procedure senza una discussione approfondita e dedicata della Commissione.

Il presidente **ZOFFOLI** afferma che dal punto di vista procedurale le modalità sono corrette, la valutazione è invece di carattere tutto politico e di merito e che la Commissione ha la potestà di decidere com'è stato fatto anche in altre occasioni. Ricorda, inoltre, che è stato già approvato un emendamento che modificava il titolo della legge, anticipando che nel testo ci sarebbe stata la modifica anche di altre leggi.

*Esce il consigliere Filippi.*

La relatrice consigliera **DONINI** pur comprendendo i rilievi del consigliere Favia, invita a riflettere sul nesso esistente tra la legge che con queste proposte emendative si vorrebbe modificare, che è la legge 3 del 1999, di riforma del sistema regionale locale e la proposta di legge in esame che, all'articolo 34 - per la precisione ai commi 4 e 5 - indica anche gli obiettivi, la strumentazione, le priorità, le azioni, specificando il ruolo e il contributo della Regione per quel che riguarda proprio la pianificazione strategica sullo sviluppo sostenibile. Per cui all'interno di un procedimento che ha lo scopo di attuare il decreto legislativo 152/2006, specificatamente sulle procedure di VIA, può avere un senso anche procedere per aggiornare la legge 3 del 1999 e quindi portare avanti un lavoro di aggiornamento.

Il consigliere **FAVIA** contesta il fatto che questa decisione di modificare la legge 3/99 non fosse emersa nella presentazione del progetto di legge in esame. Ritiene che, essendoci una legge scaturita da un confronto in Assemblea e volendo modificarla, non si possa svilire questa discussione in Commissione su un emendamento. Ribadisce che non condivide questa procedura: partire per modificare una legge e arrivare con degli emendamenti a modificarne un'altra, che è una legge comunque importante. Dice di non essere preparato per affrontare il tema, quindi dovrà ascoltare quello che viene detto, non riuscendo a svolgere appieno il mandato. Chiede quale sia la tempistica prevista e se ci sia un modo per avere il tempo di potersi aggiornare su questo tema.

Il consigliere **BERNARDINI** si associa alla richiesta del collega Favia.

Il presidente **ZOFFOLI** ripete che dal punto di vista della procedura è una valutazione di opportunità e di scelta politica, quindi è rimessa alla Commissione. Chiede anche alla Giunta di esprimersi in merito.

L'assessore **MUZZARELLI** conferma che la procedura avviata è legittima e non ci sono assolutamente problemi, anzi questi sono emendamenti annunciati già da

mesi, insieme alla questione della Valmarecchia, poi successivamente sono stati presentati ufficialmente. Assicura che gli emendamenti non vanno ad incidere in nessuna strategia, se non a rafforzare una tematica di carattere ambientale. Pensa che l'iter sia corretto e che ci sia tutto il tempo – circa un mese da qui all'Aula - per fare tutti gli approfondimenti del caso. Invita, pertanto, a chiudere il progetto di legge in esame, perché la Commissione dovrà discutere di altri provvedimenti.

Il presidente **ZOFFOLI** informa che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza di ieri si è convenuto che il provvedimento in esame, se licenziato dalla Commissione, verrà iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea che si terrà – in data ancora da definirsi – dopo le festività pasquali.

Non essendoci richieste di intervento, il presidente **ZOFFOLI** mette in votazione gli emendamenti 55 e 56.

*La Commissione approva l'emendamento 55 e conseguentemente l'art. 34 quinquies con 32 voti a favore (PD, SEL, FDS, IDV, Misto), 7 astenuti (M5S, UDC, LN) e nessun contrario.*

*La Commissione approva l'emendamento 56 e conseguentemente l'art. 34 sexies con 32 voti a favore (PD, SEL, FDS, IDV, Misto), 3 astenuti (M5S, UDC) e 4 contrari( LN).*

Il consigliere **FAVIA** chiede se sia possibile verificare i tempi di consegna dei suddetti emendamenti alla segreteria della Commissione.

Il presidente **ZOFFOLI** risponde che sono stati appena approvati e invita a procedere oltre.

Il consigliere **FAVIA** dal momento che non è ancora concluso l'esame dell'articolato chiede se sia possibile prevedere un'altra seduta per approfondire questo tema.

Il presidente **ZOFFOLI** ricorda che i due emendamenti sono già stati approvati e, quindi, se si sospendono ora i lavori rimangono in sospeso gli allegati e crede che questo non abbia molto senso.

Il consigliere **FAVIA** chiede se nel caso arrivino nuovi emendamenti su articoli già votati si possa o meno riaprire la discussione in Commissione.

Il presidente **ZOFFOLI** ricorda che nella scorsa seduta si era preso l'impegno di chiudere l'esame dell'articolato. È chiaro che il fatto di avere a disposizione più tempo di quel che si poteva immaginare – rispetto all'ipotesi di andare in Aula la prossima seduta - mette in condizione i consiglieri di approfondire e di preparare meglio i lavori dell'Aula del mese prossimo sull'argomento.

Il consigliere **BERNARDINI** critica il metodo definendolo non corretto e ritiene gli emendamenti “infilati a sorpresa all’ultimo minuto come l’uovo di Pasqua”.

L’assessore **MUZZARELLI** precisa di aver informato la Commissione da tempo dell’esistenza di problemi aggiuntivi rispetto al testo originario e di aver presentato e consegnato gli emendamenti in tempo utile. Osserva che tali emendamenti non vanno ad inficiare nessun provvedimento, ma a rafforzare la strategia ambientale della Regione, e che quando c’è un emendamento si legge e si guarda il merito dell’emendamento, quindi ci sono state tutte le condizioni per esprimersi e l’espressione del voto c’è stata. Mette in guardia sul rischio che non si riesca a portare il progetto in Aula neanche in aprile, perché c’è Pasqua, e invita a chiudere oggi il testo e a verificare, da qui all’Aula, se ci sono delle questioni che possano essere migliorate.

La consigliera **MEO** osserva che spetta ai commissari seguire la dinamica degli emendamenti e che da un punto di vista formale oggi non c’è nessun impedimento. Propone, come da programma e da impegni presi, di chiudere oggi la discussione sul provvedimento e di portare, comunque, questo “cameo di discussione” prima dell’Aula in Commissione per evitare che in Aula il confronto si svolga in modo non soddisfacente per i consiglieri che l’hanno a cuore.

Il consigliere **FAVIA** dice di avere particolarmente a cuore il tema del Piano di azione ambientale. Invita a raccogliere la proposta della collega Meo di impegnarsi a riaffrontare il tema e magari in quell’occasione si potrà capire se non c’è niente da cambiare e che va bene così.

Il presidente **ZOFFOLI** dice che per quanto riguarda la procedura - nel merito dell’opportunità politica c’è stato un dibattito - ci sono opinioni diverse, ma c’è un tema che si ripropone e cioè nel Regolamento si prevede che gli emendamenti vadano presentati di norma 24 ore prima della seduta. Ci si trova spesso nella condizione, che si è verificata anche nella seduta precedente, in cui molti hanno presentato emendamenti la mattina stessa poco prima dell’inizio della seduta. Nonostante questo, con un po’ di ritardo e grazie al lavoro della segreteria, i lavori della commissione si sono potuti svolgere regolarmente. Forse la Commissione preposta della revisione del Regolamento si occuperà anche dell’organizzazione dei lavori e in particolare dei tempi di presentazione degli emendamenti. Ritiene, comunque, che la discussione sia stata utile perché mette nella condizione di chiudere l’articolato, così come da impegni precedentemente presi, e di recuperare uno spazio di discussione, così come suggerito dalla consigliera Meo, per arrivare più organizzati e preparati ai lavori dell’Aula sul punto specifico che riguarda il Piano di azione ambientale. Assicura che si valuteranno i tempi a disposizione per aprire una “finestra di approfondimento” sul tema.

Si passa poi all’esame dell’emendamento successivo che sostituisce l’Allegato A1:

## EMENDAMENTO N. 36 Favia M5S

### *Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a)*

#### **A.1. 1)**

*Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo;*

#### **A.1. 2)**

*Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi;*

#### **A.1. 3)**

*Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno; in tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione; in entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni;*

#### **A.1. 4)**

*Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc.*

#### **A.1. 5)**

*Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;*

#### **A.1. 6)**

*Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche sulla terraferma;*

#### **A.1. 7)**

*Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m<sup>3</sup>;*

#### **A.1. 8)**

*Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha;*

#### **A.1. 9)**

*Impianti per la cattura di flussi di CO<sub>2</sub> provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato.*

#### **A.1. 10)**

*Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.*

#### **A.1. 11)**

*Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;*

#### **A.1. 12)**

*Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;*

#### **A.1. 13)**

*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*

#### **A.1. 14)**

*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui*

*all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*

**A.1. 15)**

*Impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);*

**A.1. 16)**

*Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc;*

**A.1. 17)**

*Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 mc oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);*

**A.1. 18)**

*Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione di profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);*

**A.1. 19)**

*Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti;*

**A.1. 20)**

*Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:*

- a) 85.000 posti per polli da ingrasso,*
- b) 60.000 posti per galline;*
- c) 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 Kg)*
- d) o 900 posti per scrofe;*

**A.1. 21)**

*Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;*

**A.1. 22)**

*Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno;*

**A.1. 23)**

*Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;*

**A.1. 24)**

*Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km;*

**A.1. 25)**

*Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:*

- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base;*
- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base;*
- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti);*
- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;*

- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;

- per la fabbricazione di esplosivi;

**A.1. 26)**

Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate;

**A.1. 27)**

Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate;

**A.1. 28)**

Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno;

**A.1. 29)**

Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri;

**A.1. 30)**

Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 mc;

**A.1 31)**

Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato;

**A. 2. 32)**

Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

Il consigliere **FAVIA** critica non tanto la presentazione di emendamenti all'ultimo minuto, quanto il fatto che con un progetto di legge di modifica di una legge regionale riguardante una materia specifica, si vada a modificare un'altra legge riguardante un'altra materia, in questo caso l'ambiente.

Il presidente **ZOFFOLI** dice di aver capito l'osservazione del consigliere Favia, ma si tratta di un elemento che non si risolve dal punto di vista della procedura tecnica, è una valutazione che attiene a un altro campo è una scelta tutta politica. Non essendoci altre richieste d'intervento pone in votazione l'emendamento 36.

*La Commissione respinge l'emendamento 36 con 29 voti contrari (PD, SEL, FDS, Misto), 2 favorevoli (M5S) e 8 astenuti (IDV, UDC, LN).*

*Esce il consigliere Mandini.*

Si passa all'esame dei successivi emendamenti riguardanti gli allegati:

**EMENDAMENTO N. 52 Meo SEL-Verdi**

Negli Allegati, trasferire le seguenti tipologie di opere dall'allegato A.2 all'allegato A.1:

**A.2. 1)** Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

**A.2. 2)** Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

**A.2. 3)** Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**A.2. 15)** Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:

- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base;
- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base;
- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti);
- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
- per la fabbricazione di esplosivi;

**A.2. 16)** Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate;

**A.2. 17)** Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate;

**A.2. 19)** Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri;

**A.2. 20)** Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 mc;

#### EMENDAMENTO N. 37 Favia M5S

*L'allegato A2 è sostituito dal seguente :*

##### **Allegato A.2**

**Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a)**

##### **A.2. 1)**

*Cave e torbiere con più di 500.000. mc/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha.*

##### **A.2. 2)**

*Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato*

#### EMENDAMENTO N. 38 Favia M5S

*L'allegato B1 è sostituito dal seguente :*

##### **Allegato. B.1**

**Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) e 4-bis, comma 1, lett. a)**

##### **Agricoltura**

##### **B.1.1)**

*Recuperi di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha;*

##### **Industria estrattiva**

##### **B.1.7)**

*Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie;*

##### **B.1.8)**

*Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi;*

##### **Industria energetica**

**B.1.11)**

*Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;*

**B.1.12)**

*Impianti per il trattamento di residui radioattivi;*

**B.1.19)**

*Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, e stoccaggio in superficie di gas naturale, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3;*

**B.1.20)**

*Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone;*

**Industria dei prodotti minerali**

**B.1.21)**

*Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti a base di amianto;*

**Progetti di infrastrutture**

**B.1.49)**

*Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;*

**B.1.50)**

*Linee ferroviarie a carattere regionale e locale;*

**B.1.51)**

*Aeroporti;*

**B.1.52)**

*Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;*

**B.1.53)**

*Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa dal mare;*

**B.1.54)**

*Derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo; progetti di ricarica artificiale delle acque freatiche non compresi nel punto A.1.1);*

**B.1.55)**

*Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi;*

**Agricoltura**

**B.1.2)**

*Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha;*

**B.1.3)**

*Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha;*

**B.1.4)**

*Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura compresi i progetti di irrigazione e drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ha;*

**B.1.5)**

*Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha;*

**B.1.6)**

*Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a:*

1.000 avicoli;  
800 cunicoli;  
120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe,  
300 ovicaprini;  
50 posti bovini;

#### **Industria estrattiva**

##### **B.1.9)**

Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerarie di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443

##### **B.1.10)**

Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 mediante dragaggio marino o fluviale;

#### **Industria energetica**

##### **B.1.13)**

Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;

##### **B.1.14)**

Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;

##### **B.1.15)**

Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato superiore a 3 km;

##### **B.1.16)**

Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;

##### **B.1.17)**

Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW;

##### **B.1.18)**

Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW;

#### **Produzione e trasformazione dei metalli**

##### **B.1.27)**

Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;

##### **B.1.28)**

Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;

- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

##### **B.1.25 bis)**

Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

##### **B.1.26 bis)**

Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;

##### **B.1.27 bis)**

Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc;

##### **B.1.28 bis)**

*Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino i 10.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;*

**B.1.29)**

*Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;*

**B.1.30)**

*Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;*

**B.1.31)**

*Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;*

**Industria dei prodotti minerali**

**B.1.22)**

*Cokerie (distillazione a secco del carbone);*

**B.1.23)**

*Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;*

**B.1.24)**

*Impianti di produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.*

**B.1.25)**

*Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;*

**B.1.26)**

*Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, grès e porcellane, di capacità superiore a 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m<sup>3</sup> e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/ m<sup>3</sup>;*

**Industria chimica**

**B.1.32)**

*Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;*

**B.1.33)**

*Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;*

**B.1.34)**

*Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 mc;*

**Industria dei prodotti alimentari**

**B.1.35)**

*Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;*

**B.1.36)**

*Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;*

**B.1.37)**

*Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;*

**B.1.38)**

*Impianti per la produzione di birra o malto con una capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;*

**B.1.39)**

*Impianti per la produzione di dolci e sciroppi che superino 50.000 mc di volume;*

**B.1.40)**

*Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;*

**B.1.41)**

*Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;*

**B.1.42)**

*Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;*

**B.1.43)**

*Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole;*

**Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta**

**B.1.44)**

*Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;*

**B.1.45)**

*Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno;*

**B.1.46)**

*Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;*

**B.1.47)**

*Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie prime lavorate;*

**Industria della gomma e delle materie plastiche**

**B.1.48)**

*Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;*

**Progetti di infrastrutture**

**B.1.56)**

*Porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca; vie navigabili*

**B.1.57)**

*Strade extraurbane secondarie;*

**B.1.58)**

*Porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonché progetti di intervento sui porti già esistenti;*

**B.1.59)**

*Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole di capacità, fino a diversa determinazione statale, superiore a 50.000 mc di invaso;*

**B.1.60)**

*Installazione di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico, superiori a 20 km;*

**B.1.61)**

Acquedotti con lunghezza superiore a 20 Km;

**B.1.62)**

Progetti di cui all'allegato A.1 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni.

**B.1.63)**

Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.1 o all'allegato B.1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.1).

**B.1.64)**

Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;

**B.1.65)**

Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

**B.1.66)**

Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

**B.1.67)**

Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 mc oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

**B.1.68)**

Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

**B.1.69)**

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D. Lgs. 152/06;

**B.1.70)**

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D. Lgs. 152/06, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione qualora la durata della campagna sia inferiore a 90 giorni naturali ed agli altri impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi qualora la durata della campagna sia inferiore a 60 giorni naturali, e qualora non siano localizzate in aree naturali protette o in aree SIC e ZPS; tale esclusione non si applica a successive campagne sullo stesso sito;

**B.1.71)**

Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;

**B.1.72)**

Depositi di fanghi, diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 metri cubi;

**B.1.73)**

*Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha;*

**B.1.74)**

*Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 mq;*

**B.1.75)**

*Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;*

**B.1.76)**

*Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;*

**B.1.77)**

*Stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;*

**B.1.78)**

*Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/ anno di materie prime lavorate;*

**B.1.79)**

*Progetti di cui all'allegato A.1 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;*

**B.1.80)**

*Impianti per la cattura di flussi di CO<sub>2</sub>, provenienti da impianti che non rientrano negli allegati A.1., A.1., A.3., B.1., B.2. e B.3. ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.162, "Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;*

**B.1.81)**

*Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.1 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.1).*

## **EMENDAMENTO N. 53 Meo SEL-Verdi**

***Negli Allegati, trasferire le seguenti tipologie di opere dall'allegato B.2 all'allegato B.1:***

***B.2.7)*** Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino o fluviale;

***B.2. 12)*** Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW;

***B.2. 13)*** Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW;

***B.2. 28)*** Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;

***B.2. 29)*** Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;

***B.2. 45)*** Porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca; vie navigabili;

***B.2. 46)*** Strade extraurbane secondarie;

***B.2. 47)*** Porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonché progetti di intervento sui porti già esistenti;

**B.2. 48)** Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole di capacità, fino a diversa determinazione statale, superiore a 50.000mc di invaso;

**B. 2. 56)** Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D. Lgs. 152/06;

## EMENDAMENTO N. 39 Favia M5S è precluso

L'allegato B2 è sostituito dal seguente :

### **ALLEGATO B.2**

**Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) e 4-bis, comma 1, lett. a)**

#### **AGRICOLTURA**

##### **B.2. 1**

*Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha;*

#### **Industria estrattiva**

##### **B.2. 2)**

*Cave e torbiere;*

#### **Progetti di infrastrutture**

##### **B.2. 3)**

*Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha;*

##### **B.2. 4)**

*Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha;*

##### **B.2. 5)**

*Progetti di costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";*

##### **B.2. 6)**

*Parcheggi di uso pubblico, con capacità superiore a 500 posti auto;*

##### **B.2. 7)**

*Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri;*

##### **B.2. 8)**

*Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di natura particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;*

#### **Turismo e svaghi**

##### **B.2. 9)**

*Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone;*

##### **B.2. 10)**

*Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati;*

##### **B.2. 11)**

*Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente, con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari;*

##### **B.2. 12)**

*Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;*

##### **B.2. 13)**

Progetti di cui all'allegato A.3 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni.”:

**B.2. 14)**

Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2).

**EMENDAMENTO N. 54 Meo SEL-Verdi**

*Negli Allegati, trasferire le seguenti tipologie di opere dall'allegato B.3 all'allegato B.2:*

**B.3. 1)** Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha;

**B.3. 5)** Progetti di costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

**EMENDAMENTO N. 40 Favia M5S**

*L'allegato C è sostituito dal seguente :*

**ALLEGATO C**

**Contenuti del SIA relativo a progetti di cui all'articolo 11, comma 1**

*Il SIA relativo a progetti di impianti, opere o interventi contiene:*

a) la descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente fisico, biologico ed antropico;  
b) la descrizione del progetto di impianti, opere o interventi proposti, delle modalità e tempi di attuazione, ivi comprese la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, delle sue interazioni con il sottosuolo e delle esigenze di utilizzazione del suolo, durante le fasi di costruzione e funzionamento a impianti, opere o interventi ultimati nonché la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati;

c) La Valutazione di Impatto sulla Salute VIS redatta dal Dipartimento di sanità pubblica competente per territorio;

d) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, etc.) risultanti dall'attività del progetto proposto;

e) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili;

f) l'esposizione dei motivi della scelta compiuta anche con riferimento alle principali soluzioni alternative possibili di localizzazione e di intervento, compresa quella di non realizzare l'impianto, l'opera o l'intervento, tenendo conto dell'impatto sull'ambiente;

g) l'illustrazione della conformità delle opere e degli interventi proposti alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;

h) l'analisi della qualità ambientale con riferimento alla descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad impatto ambientale importante, con particolare riferimento ai seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima ed il paesaggio, le condizioni socio-economiche, il sistema insediativo, il patrimonio storico, culturale e ambientale ed i beni materiali, le interazioni tra i fattori precedenti;

i) la descrizione e la valutazione dei probabili impatti ambientali significativi (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) nelle fasi di attuazione, di gestione e di abbandono/ dismissione, con ripristino dei luoghi allo stato ante operam, degli

impianti, delle opere e degli interventi, con particolare riferimento alle aree di cantiere e di discarica di materiali delle opere infrastrutturali, e derivanti da possibili incidenti, dovuti all'esistenza del progetto, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla produzione di sostanze nocive, di rumore, di vibrazioni, di radiazioni e allo smaltimento dei rifiuti nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente;

## EMENDAMENTO 10 GIUNTA-RELATRICE

### Emendamenti all'allegato C

Alla lett. i) dell'Allegato C le parole "ambientali negativi" sono sostituite dalle seguenti "negativi sulla salute e sull'ambiente".

l) la descrizione e la valutazione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli impatti ambientali negativi, nonché delle misure di monitoraggio;

j) la descrizione delle misure previste per il monitoraggio;

k) la descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie;

l) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti;

m) un sommario contenente la descrizione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti ambientali, nonché l'indicazione delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti.

## EMENDAMENTO N. 41 Favia M5S

L'allegato D è sostituito dal seguente :

### **ALLEGATO D**

#### **Criteria per la procedura di verifica (screening) di cui all'articolo 10**

##### **1. Caratteristiche**

Le caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:

a) dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità). Tali elementi sono considerati in particolare in rapporto alla durata ed alla dimensione spaziale e temporale degli impatti;

b) cumulo con altri progetti;

c) utilizzazione delle risorse naturali;

d) produzione di rifiuti;

e) inquinamento e disturbi ambientali;

f) rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate;

g) impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o agricole).

##### **2. Ubicazione del progetto**

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono risentire degli impatti, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

a) l'utilizzazione attuale del territorio;

b) la ricchezza relativa, la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;

a) la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

1) zone umide;

2) zone costiere;

3) zone montuose e forestali;

4) riserve e parchi naturali;

5) zone classificate o protette dalla legislazione degli stati membri; zone protette speciali designate in base alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

- 6) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già stati superati;
- 7) zone a forte densità demografica;
- 8) zone di importanza storica, culturale e archeologica;
- 9) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;
- 10) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- 11) effetti dell'impianto, opera o intervento sulle limitrofe aree naturali protette.

### **3. Caratteristiche dell'impatto potenziale**

*Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto in particolare:*

- a) della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);*
- b) della natura transfrontaliera dell'impatto;*
- c) dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;*
- d) della probabilità dell'impatto;*
- e) della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.*

La consigliera **MEO** fa presente che gli emendamenti 52, 53, 54, riguardano lo stesso tema. Ci tiene a dire una cosa: questi emendamenti non entrano nel merito della discussione sull'esistenza delle Province o che fine fanno. Allo stato attuale delle cose questo emendamento rimane valido, però questo progetto di legge in qualche modo dirotta un lungo elenco di opere, che attualmente sono soggette a procedura VIA o screening da parte della Regione, sulle Province. Si ritiene, quindi, e questo è indipendente dal meccanismo, che alcune di queste opere, quelle elencate in questi tre diversi emendamenti per i tre capitoli diversi, che sia più opportuno - attribuirle comunque e mantenerle - in una competenza regionale. Perché alcune di queste opere, pur conoscendo e condividendo anche alcuni meccanismi che questa Regione ha messo in piedi in termini di delega sugli enti locali, necessitano di una visione e di un'attenzione, per le caratteristiche intrinseche che hanno, di livello regionale perché possono provocare impatti cumulativi. Per esempio una fabbrica di fertilizzanti di fosforo azoto e potassio può avere un impatto a livello provinciale, ma può avere un effetto cumulativo qualora ogni Provincia ne autorizzasse per sé una, e così gli impianti di trattamento rifiuti pericolosi. Si chiede, quindi, che queste opere che per le loro caratteristiche possono avere degli impatti cumulativi e quindi necessitano di una visione sicuramente di area più vasta del livello provinciale vadano viste in un complesso territoriale più ampio e in un contesto quantomeno di livello regionale. Tutti e tre questi emendamenti riguardano un elenco di opere che si ritiene debbano rimanere di competenza regionale, quindi è una discussione unica.

Il consigliere **FAVIA** concorda con la collega e afferma di essere assolutamente favorevole.

*Escono la consigliera Noè e il consigliere Mazzotti.*

L'arch. **DI STEFANO** dice che gli sembra che la proposta della consigliera Meo faccia riferimento alla rilevanza degli effetti sull'ambiente delle opere di tipologie

progettuali indicate. La proposta che è nel progetto di legge della Giunta ha usato un altro meccanismo per assegnare la competenza: quello di far coincidere l'autorità che approva il progetto con l'autorità che fa la valutazione d'impatto ambientale, nel senso che è difficile sostenere che l'amministrazione che ha la competenza ad approvare un progetto in via definitiva non abbia la competenza per capirne l'impatto ambientale e quindi la motivazione sta nel fatto che in questo modo è più facile e più rapido mettere in moto dei meccanismi d'integrazione e coordinamento delle autorizzazioni se tutte o buona parte di queste fanno capo alla stessa amministrazione, nel senso che tutto è più rapido, più facile più veloce nell'organizzazione complessiva della Conferenza dei Servizi. Questo è il criterio che, per essere rimesso in discussione, avrebbe bisogno non solo della legge sulla VIA e dell'attribuzione della competenza alle Province per alcune tipologie progettuali, ma di una revisione anche della competenza delle Province per l'approvazione di quei progetti. Fa un esempio: gli impianti eolici sono oggetto di autorizzazione unica e attualmente sono approvati, in autorizzazione unica, dalla Provincia. Ricorda che in questa stessa legge, per rispondere ad una norma nazionale, si è detto che l'amministrazione competente a tenere le fila della Conferenza di Servizi, sia per l'autorizzazione unica, sia per la VIA, è in capo a chi fa l'autorizzazione unica e quindi in quest'altra ipotesi si creano problemi di funzionamento. Tutti gli impianti di smaltimento di rifiuti sono approvati, da tutti i punti di vista, dalle Province. Sottolinea, inoltre, che gli impianti chimici integrati hanno come altra autorizzazione importante, l'autorizzazione integrata ambientale che è di competenza della Provincia. Invita a considerare che buona parte di questi interventi sono ricompresi nell'autorizzazione integrata ambientale che è un'autorizzazione che, dal punto di vista ambientale, è molto più precisa e includente della valutazione d'impatto ambientale, nel senso che nella valutazione d'impatto ambientale ci si può accontentare di una valutazione globale delle emissioni inquinanti di un'industria; in autorizzazioni integrate ambientali devono essere autorizzati e posti dei limiti per singolo punto di emissione, comprese le emissioni fuggitive e quelle derivanti da possibili incidenti e quindi si va ad un livello di definizione molto più approfondito. Ciò che invece l'autorizzazione integrata ambientale non prende in considerazione sono alcuni aspetti di contesto, ad esempio il paesaggio. Sui progetti che hanno impatti ambientali rilevanti invita, inoltre, a considerare che non dipende solo dal tipo di progetto o dal tipo di impianto che si va a fare, ma dipende anche - e forse ancora di più - da dove viene realizzato: lo stesso tipo di impianto in posizioni diverse può avere impatti ambientali devastanti, oppure non incidere in modo significativo.

*Esce la consigliera Marani.*

La consigliera **MEO** ritiene quest'ultima considerazione assolutamente ovvia, è come dire: un asilo è una cosa meravigliosa ma piazza Maggiore non è il posto adatto. Dice di mantenere comunque questi emendamenti, pur comprendendo le motivazioni. Sulla questione rifiuti – senza entrare nel merito - ritiene sia una questione che gestita in questo modo faccia sì che si sia avuta, negli anni, una proliferazione di impianti indipendentemente dalle necessità di smaltimento. Se

oggi si sommasse la capacità di smaltimento rifiuti in essere In Emilia-Romagna e si facessero i conti potrebbe risultare che non tutti gli impianti previsti sono necessari. Afferma di conoscere bene questa materia e ritiene che una visione di livello regionale aiuterebbe sicuramente ad affrontare queste vicende in chiave meno localistica ma con una visione generale.

Il presidente **ZOFFOLI**, non essendoci altre richieste d'intervento, pone in votazione l'emendamento 52.

*La Commissione respinge l'emendamento 52 con 21 voti contrari (PD, FDS, Misto), 8 favorevoli (M5S, LN, SEL) e nessun astenuto.*

Il consigliere **FAVIA** dice che anche i suoi emendamenti riguardano lo stesso tema.

*Esce il consigliere Bernardini. Rientra la consigliera Marani.*

Il presidente **ZOFFOLI**, non essendoci altre richieste d'intervento, pone in votazione gli emendamenti 37 e 38.

*La Commissione respinge, con distinte votazioni d'identico risultato, gli emendamenti 37 e 38 con 21 voti contrari (PD, FDS, Misto), 4 favorevoli (M5S, SEL) e nessun astenuto.*

*La Commissione respinge l'emendamenti 53 con 25 voti contrari (PD, FDS, Misto), 4 favorevoli (M5S, SEL) e nessun astenuto.*

L'emendamento n. 39 è precluso.

Il presidente **ZOFFOLI**, non essendoci altre richieste d'intervento, pone in votazione l'emendamento 54.

*La Commissione respinge l'emendamento 54 con 25 voti contrari (PD, FDS, Misto), 4 favorevoli (M5S, SEL) e nessun astenuto.*

Il consigliere **FAVIA** sull'emendamento 40, che riguarda la tutela della salute mediante l'inserimento negli allegati di questo tema, ribadisce l'importanza di questa procedura non ritenendo sufficiente la correzione all'inizio della legge dove si parla anche di effetti sull'uomo. Si poteva lavorare di più senza aspettare modelli, quindi, propone anche l'allegato.

La relatrice consigliera **DONINI** ricorda che se ne è discusso nella seduta precedente e non vorrebbe che la posizione – poi ognuno fa quel che vuole politicamente - assunta possa essere scambiata con un atteggiamento di indifferenza rispetto al tema della tutela della salute. Qui parliamo di procedure di aspetti procedurali: a maggior ragione non essendo stato inserito nell'articolo che riferiva i contenuti del SIA, e per le stesse identiche ragioni, non può essere

inserito nell'allegato un punto C, dal momento che non si sa come fare a farla. Abbiamo necessità di avere regole omogenee che sono applicate da tutti gli enti in tutta la Regione e possibilmente norme di carattere nazionale, anzi norme contenute in direttive europee perché il tema deve seguire questo tipo di fonte. Ricorda che tra gli annunci della Commissione europea per quest'anno c'è la modifica alla direttiva europea sulla VIA, ha guardato tutto il materiale e, nell'annuncio della nuova direttiva europea, che entrerà in vigore coi tempi del recepimento nei prossimi anni, non c'è la VIS, e questo è un problema. Pensa, allora, che ci siano dei dubbi formali e seri sulla compatibilità del quadro normativo sull'inserimento di un pacchetto di procedure. Questo non vuol dire non inserire il tema della tutela della salute dentro la legge, per cui l'emendamento successivo - che è un emendamento Giunta-Relatore - ripropone quanto già proposto in legge nell'articolo sulle finalità. Evidenzia che prima che questo progetto vada in Aula ci sarà il convegno regionale del 28 marzo, al quale parteciperà, che è organizzato dall'Assessorato regionale alla Sanità all'interno dei percorsi Monitor sul tema specifico della VIS: un convegno dove si farà un po' il punto dello stato dell'arte e si acquisirà qualche elemento informativo in più per vedere se ci possono essere le condizioni per portare un documento di indirizzo - come normalmente si fa - dove il tema della tutela della salute venga affrontato in maniera specifica e si traduca in ulteriore indirizzo o impegno che l'Assemblea si dà e dà alla Regione per approfondire in tempi rapidi anche questi aspetti. Queste sono le ragioni del no a questo emendamento e in questo modo ritiene di aver illustrato anche i contenuti di quello successivo che pone il tema della tutela della salute aggiungendo questo aspetto al testo così come era stato proposto.

*Rientra il consigliere Mandini.*

Il presidente **ZOFFOLI**, non essendoci altre richieste d'intervento, pone in votazione gli emendamenti 40, 10 e 41.

*La Commissione respinge l'emendamento 40 con 30 voti contrari (PD, IDV, SEL, FDS, Misto), 2 favorevoli (M5S) e nessun astenuto.*

*La Commissione approva l'emendamento 10 e conseguentemente l'Allegato C con 30 voti a favore (PD, SEL, FDS, IDV, Misto), 2 astenuti (M5S) e nessun contrario.*

*La Commissione respinge l'emendamento 41 con 30 voti contrari (PD, IDV, SEL, FDS, Misto), 2 favorevoli (M5S) e nessun astenuto.*

Il presidente **ZOFFOLI** ringrazia l'assessore Muzzarelli, l'architetto Di Stefano e la relatrice consigliera Donini e, concluso l'esame del progetto di legge e dei relativi allegati, segnala che si provvederà al coordinamento formale del testo licenziato da trasmettere per l'esame in Aula.

- Programmazione dei lavori della Commissione.

Riguardo alle richieste di audizioni del consigliere Defranceschi, due richieste su due argomenti diversi, il presidente **ZOFFOLI**, come già anticipato nelle sedute precedenti, ricorda che questa materia è stata oggetto anche di un approfondimento in sede di Ufficio di presidenza con il presidente Richetti e i presidenti di commissione. In quell'occasione è stato approfondito l'art. 44 del Regolamento, che prevede che di fronte a queste richieste sia la Commissione a decidere se procedere o meno all'audizione richiesta. Al presidente e all'ufficio di presidenza spetta decidere tempi e modalità delle audizioni ma non il merito. Per cui quando arriveranno queste richieste verranno portate all'attenzione della commissione che deciderà in merito. La prima richiesta di audizione del consigliere Defranceschi è in merito alla gestione delle funzioni delegate in materia di urbanistica e tutela paesaggistica del comune di Vergato, al fine di una verifica sulla corretta applicazione delle normative nazionali e regionali in materia. Dà la parola al consigliere per illustrare la richiesta.

Il consigliere **DEFRANCESCHI** spiega che si tratta di una gestione della materia paesaggistica, che riguarda anche un sito di interesse comunitario, per la quale la stessa Regione si è costituita parte civile in un processo per la richiesta di danni di immagine e danni materiali per quanto riguarda la gestione di questo sito naturalistico, e quindi semplicemente una richiesta di convocare in Commissione i tecnici incaricati.

La seconda è una questione sicuramente un po' più nota che riguarda la Variante di valico: anche qui ci sono molti aspetti, anche tecnici, che riguardano sicuramente la Commissione. La richiesta è quella di convocare le parti, cioè chi sta facendo i lavori e chi invece da un certo punto di vista li subisce, cioè i cittadini residenti che sono organizzati tramite un comitato

Il presidente **ZOFFOLI** ricorda che il problema della Variante di valico è stato oggetto anche di una discussione di recente in Assemblea, qui si chiede di sentire il sindaco, il comitato dei residenti di Ripoli, le autostrade. Ripete che oggi si decide se procedere o meno sulle due richieste, poi le modalità e i tempi li definirà l'Ufficio di presidenza. Quindi apre la discussione su queste due richieste.

Il consigliere **FAVIA** dice che è molto importante avere la possibilità di approfondire: il tema delle funzioni delegate può essere molto istruttivo per la Commissione e quindi chiede che questa opportunità di confrontarsi sui rapporti fra i due livelli istituzionali venga concessa. Per la Variante di valico pensa che non ci sia bisogno di commenti.

La consigliera **MARANI** pensa che rispetto alla facoltà che la commissione ha di definire ogni volta se concedere l'audizione o meno sia necessario - aldilà della decisione da prendere su questi due oggetti - definire anche dei criteri. Si tratta di un tema ricorrente in tutte le commissioni: ci sono due tipi di audizione, una è quella prevista dal regolamento che fa sì che nel corso dell'esame di un progetto di legge ci sia un momento nel quale viene promossa un'udienza conoscitiva

rispetto a quell'oggetto specifico per sentire le parti interessate e potere acquisire pareri, e questo è un aspetto che è chiaro a tutti. Poi ci sono le audizioni, con un'accezione molto più generale e generica che vuol dire che su varie materie di interesse la commissione può ascoltare gli interessati. Crede che su questo aspetto occorra ragionare perché si corre il rischio di confondere i diversi piani. La sua opinione personale sul primo tema, è che si tratta di funzioni affidate al comune di Vergato o ad altri soggetti istituzionali non dalla regione, ma dalla legge e quindi esiste un'autonomia e anche una responsabilità rispetto all'esercizio di funzioni che derivano dalla legge e non da un arbitrio, da parte del Comune medesimo. Si tratta di responsabilità di quell'amministrazione ed è oggetto anche di diversi contenziosi tra cui denunce controdennunce e un'azione giudiziaria in atto. Chiede come ci si possa inserire in una vicenda di questo tipo per decidere se il comune di Vergato abbia esercitato correttamente quello che è il ruolo che doveva esercitare in base alle funzioni che doveva svolgere e che tipo di possibilità abbia la Commissione rispetto a un compito di questo genere. Ritiene che si andrebbe a interferire in una potestà che è quella del Comune, in organismi deputati al controllo (che sono altri organismi), in una vicenda giudiziaria (tuttora aperta e oggetto di diversi livelli di indagine). Considera questa una materia sulla quale - non solo per questo specifico caso, ma in generale per altri casi di questo genere - la commissione non può assumere un'iniziativa che si potrebbe definire come una verifica di un esercizio corretto di poteri senza avere l'autorità di far questo.

Sulla vicenda Variante di Valico, invece, crede ci sia il tempo per poter ragionare alla luce anche dei nuovi eventi e della posizione assunta con una larga maggioranza in Assemblea rispetto alla questione della sospensione lavori e riflettere su quale sia il modo migliore per poter continuare un'azione di presidio, di vigilanza e di monitoraggio del come stanno andando le cose, di quello che si sta facendo, stabilendo se sia la Commissione il luogo nel quale sentire le parti o se possano essere altre le modalità. Manifesta, quindi, un interesse rispetto a questa vicenda, ma ritiene si debba riflettere se lo strumento adeguato sia la Commissione e chi di fatto va ascoltato, rispetto ad avere tutti gli elementi necessari per continuare un'azione che - in modo largo, in Assemblea si è convenuto essere un'azione di vigilanza di monitoraggio e di presidio - interessa tutti, in modo bipartisan.

*Esce il consigliere Favia.*

Il consigliere **MANDINI** condivide il ragionamento della collega Marani sulle due casistiche. Rispetto all'audizione del comune di Vergato crede che ci siano una serie di procedimenti in essere di varia natura, anche giudiziaria, molto particolari, e quindi forse è il caso di porsi il problema quando ci saranno dei risultati dal punto di vista giudiziario perché o si dice che c'è "una cattiva gestione", c'è un problema che va aldilà dell'aspetto giudiziario e aldilà di come si tutela l'ambiente nelle forme delegate e allora può essere d'interesse, ma nel caso specifico non sembra. Diverso il discorso della Variante di Valico. L'Assemblea si è espressa in un certo modo e crede che sia necessario, come consiglieri, tenere monitorata l'evoluzione della situazione. Ritiene, quindi, sia

necessario avere un confronto con le parti: oltre agli esecutori dei lavori e al Comitato dei cittadini crede sia importante sentire il sindaco; ci sarà domani un incontro e sentire allora anche l'assessore regionale che andrà a questo tavolo. Considerata la gravità di quello che sta succedendo è necessario essere perfettamente informati: l'audizione va vista come un momento di informazione e perciò si dichiara favorevole.

La consigliera **DONINI** sull'aspetto procedurale dice di essere d'accordo perché come presidenti di commissione si è concordato di procedere in questo modo e quindi di portare all'attenzione della Commissione le richieste avanzate dai consiglieri. Ribadisce che questo tema è all'attenzione in diverse commissioni e che le considerazioni fatte dal collega Marani e riaffermate dal vice presidente Mandini sono assolutamente da tenere presenti perché altrimenti si rischia di non applicare correttamente il Regolamento. Sulla questione di Vergato, pur avendo letto i giornali e sentito i colleghi del territorio pensa di non essere del tutto competente per esprimere una valutazione e un giudizio, ma rispetto alle questioni che qui son state poste, i contenziosi giudiziari in corso, e al tema generale, che ha una valenza sicuramente su aspetti di carattere comune rispetto alle deleghe, alle funzioni e a questioni specifiche, osserva che rischia di diventare un caso particolare di uno dei 348 comuni della Regione Emilia-Romagna, che si faccia fatica, poi, a gestire - pur nella specificità di alcuni elementi che su Vergato ci sono - come possibile ricaduta nel corso del tempo. Sulla Variante di Valico è d'accordo con il collega Mandini, è una questione delicata e la risoluzione che è stata adottata in Aula è stata votata da tutti. Ritiene che l'Assemblea abbia fatto bene ad assumersi una responsabilità e a definire un suo profilo di autonomia; poi ci sono tutta una serie di aspetti di carattere attuativo. Crede che questo tema meriti un approfondimento e contestualmente, ritenendola una questione di carattere delicato, si possa decidere nella prossima seduta e si possa rinviare la formalizzazione con un voto, se non c'è consenso unanime. Ricorda ai colleghi che in questo caso ci sono dei precedenti: si riferisce, per esempio, alla questione Rivara. La questione Rivara è stata annunciata dal presidente per valutare la disponibilità della Commissione a fare un percorso di audizioni articolato e complesso, si è deciso di farle e l'ufficio di presidenza ha stabilito in quale forma: prima i comitati, poi l'ente proponente, poi gli enti locali. Questo però può costituire un precedente rispetto alla modalità con la quale eventualmente svolgere l'audizione su questo tema che pure è altrettanto impegnativo e delicato: quello potrebbe essere un parallelo utile. Se oggi ci si deve esprimere, si esprime favorevolmente a creare la condizione, demandando poi al presidente e all'ufficio di presidenza il compito di studiare le modalità migliori e più opportune.

La consigliera **PARIANI** pensa che, essendo la prima volta che si affronta il tema, che è stato posto dopo un confronto tra i presidenti di commissione, sia giusto - come diceva la consigliera Marani - fare anche una discussione sui criteri di decisione. Dice di essere assolutamente d'accordo con quanto detto dai consiglieri intervenuti prima sulla vicenda di Vergato, poiché ritiene che, al di là della valutazione di merito, le audizioni vadano utilizzate non come sindacato

ispettivo, ma come una giusta modalità d'informazione e che non sia opportuno, in una fase delicata come questa, mettersi qui "a prendere le parti" perché, casomai, c'è un tema d'informazione che riguarda chi può - anche con atti di valutazione e di indirizzo - decidere su questi temi.

Sulla seconda questione considera un po' parziale la richiesta di Defranceschi, nel senso che è d'accordo con quanto affermava il collega Mandini che forse la richiesta non esaurisce la quantità di persone da ascoltare su questo tema molto delicato. Esistono situazioni di difficoltà e c'è in corso un monitoraggio da parte della Regione molto attento sulla situazione della frana, quindi l'opinione del gruppo al quale appartiene è che il tema sia assolutamente accoglibile in termini di audizione, ma che va fatta una valutazione su chi vada ascoltato anche oltre le richieste del consigliere Defranceschi. Chiede quindi se formalmente oggi votando favorevolmente si voti favorevolmente solo a quella richiesta oppure anche - e su questo sarebbe d'accordo - a un percorso che l'ufficio di presidenza della commissione poi sottoponga e che comprenda anche quanto detto dal consigliere Mandini. Ritiene occorra fare prima il punto con la Giunta regionale riguardo al monitoraggio e quindi è per far partire questo percorso ma non limitandolo alle richieste del consigliere Defranceschi.

Il consigliere **DEFRANCESCHI** afferma di ritenere che ci sia un po' di confusione su alcune cose e anche all'interno del gruppo di maggioranza, perché su questo argomento della commissione di inchiesta di Vergato lo stesso consigliere Mumolo ha fatto un lungo intervento arricchito da riferimenti giuridici e regolamentari dicendo che l'argomento andava trattato in Commissione. E c'è a suo parere anche una confusione su cosa sia un'audizione, perché a lui non risulta, che al termine di un'audizione ci sia l'espressione di un voto, per cui usare parole come: venire in audizione per decidere o prendere le parti pensa non siano adatte.

Conferma al consigliere Mandini che, a livello di autorizzazioni paesaggistiche di gestioni in generale della materia delegata, per quanto riguarda tutta la gestione delle legge Galasso, del codice dei Beni culturali c'è secondo lui - ma non solo secondo lui - effettivamente una cattiva gestione. Una cattiva gestione di funzioni che sono delegate all'interno del Codice Ambiente, molto precisamente alle Regioni, che a loro volta decidono di delegarle ai Comuni, ma è chiaramente scritto all'interno della legge che in caso di gravi inadempienze da parte dei comuni in questa materia, la Regione ha la facoltà di ritirarle. Se persistono queste gravi inadempienze da parte del Comune e la Regione contestualmente continua a essere inadempiente e non ritira la delega, il Ministero può avocare a sé questa materia e gestirla direttamente. Si tratta di una funzione delegata, sulla quale la Regione è responsabile, perché quando poi parte la procedura d'infrazione europea per il sito comunitario i soldi la Commissione europea li va a chiedere alla Regione, non va a cercare il Sindaco. Osserva che, pertanto, in Commissione viene fatta un'informazione affinché non succedano e non si abbiano problematiche come quelle che ci sono state, per cui poi si devono spendere soldi per avvocati, per riavere dei soldi per una procedura che un tecnico di un comune ha fatto male a favore di qualcun altro, oppure perché fondi regionali - come nel caso del parcheggio scambiatore di Vergato - attualmente

sotto sequestro per il semplice motivo che l'amministrazione non ha chiesto l'autorizzazione paesaggistica e ci sono 380 mila euro di fondi regionali bloccati, sui quali deciderà la magistratura cosa farne, però forse potevano interessare altri comuni. Crede, se c'è questo tipo di cattiva gestione, che sia compito dell'Assemblea legislativa approfondire. Invita a non confondere il piano giudiziario con il controllo delle funzioni amministrative: sono piani assolutamente separati, se ci sono dei procedimenti sono indagini della Procura, sono problematiche di natura penale, i consiglieri sono obbligati moralmente e dal mandato a esaminare che le funzioni amministrative delegate da leggi regionali siano svolte nel migliore dei modi. Con riferimento a quanto detto dalla consigliera Donini dice di sperare che questo non riguardi altri 300 e passa comuni della Regione, che non ce ne sia bisogno, ma crede che se ce n'è bisogno nascondere la testa sotto la sabbia e far finta di niente non sia l'atteggiamento consono né di chi governa né di chi fa l'opposizione in Emilia-Romagna.

La consigliera **PARIANI** puntualizza che nessuno qui vuole negare la possibilità di discutere questo argomento, ma che ha fatto, come gli altri, solo un'osservazione sul fatto che le determinazioni sono successive, non dentro un'eventuale audizione perché nell'audizione si ascolta. A suo parere possono esserci valutazioni, anche di indirizzo sugli atti amministrativi, che verranno necessariamente dopo rispetto a un procedimento che vede la Regione presente e non inadempiente rispetto a questa vicenda. Si ritiene che, in questo momento, quell'audizione possa porre problemi sul percorso che è in atto, anche da parte della Regione, dopodiché nel momento in cui sarà concluso, piena disponibilità a valutare nel merito tutte le questioni che riguardano i temi della delega paesaggistica che non sono però problemi di delega a un Comune, ma sono un tema legislativo della Regione sulla riorganizzazione delle funzioni. Precisa che anche da parte del gruppo al quale appartiene non c'è nessuna questione che non possa essere affrontata in termini d'informazione: il problema è il percorso e l'opportunità e l'utilità di quando e come farlo.

Il presidente **ZOFFOLI** afferma che ci sono le condizioni per decidere, poi rimane aperto il tema che è demandato alla presidenza e all'ufficio di presidenza della Commissione di come organizzare questi momenti di ascolto. Non essendoci altre richieste d'intervento mette ai voti le due richieste d'audizione del consigliere Defranceschi.

*La Commissione respinge la richiesta di audizione del Sindaco del Comune di Vergato con 29 voti contrari (PD, IDV, SEL, FDS), 3 favorevoli (M5S, Misto) e nessun astenuto.*

*La Commissione approva la richiesta di audizione sulla Variante di Valico all'unanimità dei presenti.*

La seduta termina alle ore 13.10.

Approvato nella seduta del 26 aprile 2012.

La Segretaria  
*Samuela Fiorini*

Il Presidente  
*Damiano Zoffoli*